

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1179)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 29 maggio 1973 (V. Stampato n. 1673)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(COPPO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(BOZZI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1973*

Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965,
n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente
da aziende di navigazione aerea

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25,
29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859).*

Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera c) dell'articolo 13, il primo ed ultimo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo

e il secondo comma dell'articolo 29, il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 12, secondo comma: « La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento ».

Articolo 13, lettera c): « Indennità accessorie e speciali nonchè qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennità per ferie non godute ».

Articolo 14, primo comma: « A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale ».

Articolo 14, ultimo comma: « L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età ».

Articolo 22: « Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento:

1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo, qualunque sia l'età;

2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati:

Età	Coefficienti
49	0,9737
48	0,9468
47	0,9196
46	0,8922
45	0,8647

Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti:

a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purchè la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo;

b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio.

Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione.

Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto ».

Articolo 25, primo e secondo comma: « La misura della pensione è pari al 3 per cento

della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi.

La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, nè, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto *b*) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta ».

Articolo 29, primo e secondo comma: « Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto:

a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;

b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio.

La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrono uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a:

80 per cento con il concorso di un figlio;

100 per cento con il concorso di due o più figli ».

Articolo 30, primo comma: « Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera *b*), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico:

60 per cento per un solo figlio;

80 per cento per due figli;

100 per cento per tre o più figli ».

Art. 2.

(*Retribuzione pensionabile*).

L'articolo 24 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione è costituita dal totale degli emolumenti spettanti all'iscritto nei dodici mesi consecutivi più favorevoli di servizio, nel triennio che precede la data di decorrenza della pensione, e assoggettati a contribuzione ai sensi dei precedenti articoli 13 e 17.

Qualora nei dodici mesi precedenti la cessazione dal servizio il pensionando sia stato comunque assente senza retribuzione o con retribuzione ridotta, si considerano, per il calcolo della pensione, gli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, spettanti, per lo stesso periodo, ad un iscritto avente qualifica, grado e anzianità pari a quelli del pensionando, in servizio presso la stessa società.

Se, nei cinque anni anteriori la data di decorrenza della pensione, l'iscritto abbia prestato servizio presso più aziende di navigazione aerea, la retribuzione pensionabile è determinata in base alla media delle retribuzioni pensionabili calcolate ai sensi dei due commi precedenti e riferite agli ultimi dodici mesi di servizio precedenti la data di cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro.

Detta media è calcolata, attribuendo a ciascuna retribuzione pensionabile un peso pari alla corrispondente durata del servizio.

Restano in ogni caso escluse, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, le variazioni della retribuzione attribuite a qualsiasi titolo, aventi effetto nel biennio precedente la cessazione del servizio, non previste da contratti collettivi nazionali o aziendali.

L'esclusione prevista dal precedente comma non si applica, tuttavia, per la liquidazione di pensioni indirette a superstiti di iscritti deceduti in attività di servizio e di pensione di invalidità ».

Art. 3.

(Riconoscimento dei periodi di servizio militare).

Gli iscritti al Fondo, i loro superstiti e coloro che siano già titolari di pensione a carico del Fondo stesso, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi di servizio militare, in qualunque epoca compiuti, previsti dall'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonchè di quelli prestati come militari di carriera purchè non abbiano dato luogo a pensione a carico dello Stato.

Per ottenere il predetto riconoscimento, gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, corredata dei documenti militari, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge e versare un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

Per coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo

di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Art. 4.

(Trasferimento al Fondo dei contributi versati o dovuti all'assicurazione generale obbligatoria o ad altre forme speciali di previdenza durante i periodi di servizio militare).

Ove per i periodi di servizio militare riconosciuti sia stata o debba essere costituita una posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima ovvero che siano di essa sostitutive o integrative, i contributi versati o dovuti alle citate forme assicurative sono trasferiti al Fondo di previdenza per il personale di volo e il loro importo è considerato in detrazione della somma che gli iscritti debbono versare ai sensi del precedente articolo 3, secondo comma.

Art. 5.

(Esclusione dal computo previdenziale dei servizi militari già riconosciuti ai fini della pensione a carico del Fondo e surroga del Fondo nelle quote di pensione liquidate ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341).

I periodi riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 non sono valutati ai fini della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o di altro trattamento pensionistico che abbia dato luogo all'esonero dall'assicurazione predetta ovvero che sia di essa sostitutivo o integrativo.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria o dei trattamenti indicati nel precedente articolo 4, con il concorso dei periodi di servizio militare, i periodi stessi possono essere riconosciuti ai sensi del precedente articolo 3 purchè siano

coperti da contribuzione effettiva. In tal caso il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati a carico dei citati trattamenti per i periodi di servizio militare riconosciuti.

Art. 6.

*(Riscatto previdenziale
dei periodi di corso legale di laurea).*

I periodi di corso legale di laurea sono riscattabili, ai fini della pensione a carico del Fondo, con le stesse modalità previste dall'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I riscatti già effettuati ai sensi delle disposizioni di cui al precedente comma possono dar titolo al riconoscimento presso il Fondo di previdenza, purchè l'interessato presenti apposita domanda, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di assunzione presso aziende di navigazione aerea, se successiva.

In tali casi, le somme versate con le modalità di cui all'articolo 50 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o in base ad altre norme sui riscatti previdenziali dei periodi di studio considerati dal presente articolo sono trasferite — dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o dagli altri Fondi o Gestioni che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima e che siano di essa sostitutivi o integrativi — al Fondo di previdenza per il personale di volo ed il relativo importo è considerato in detrazione del valore di riscatto da determinare secondo le disposizioni di cui al primo comma.

Gli effetti del riconoscimento decorrono dalla data della relativa domanda.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge e sono utilmente computabili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come pre-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

visto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la domanda di pensione, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Art. 7.

(Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi prestati presso aziende di navigazione aerea ovvero necessari per l'acquisizione di qualifiche professionali).

Coloro che siano assunti da aziende di navigazione aerea successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo, da essi prestati presso le aziende citate o presso altre aziende se, in ogni caso, connessi con l'acquisizione ed il perfezionamento dei titoli preferenziali e delle cognizioni tecniche professionali inerenti alle categorie del personale di volo, compiuti posteriormente al 31 dicembre 1946 in età superiore al 20° anno, purchè, relativamente ai periodi stessi, risultino versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione della relativa domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di assunzione da parte di aziende di navigazione aerea ed al versamento di un contributo pari al 20 per cento della riserva matematica calcolata secondo le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La data alla quale si riferisce il calcolo della riserva matematica è quella di presentazione della domanda di riconoscimento.

Le posizioni assicurative costituite nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono annullate, relativamente a periodi riconosciuti, con decorrenza dalla data di efficacia del provvedimento e l'importo dei contributi base ed integrativi versati, ovvero l'importo delle somme versate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, o di altre norme relative al trattamento sopra indicato, è trasferito al Fondo e considerato in detrazione, sino a concorrenza della somma che gli interessati debbono versare ai sensi del secondo comma del presente articolo.

I periodi riconosciuti non sono validi ai fini dell'accertamento del requisito minimo di contribuzione effettiva, obbligatoria o volontaria, richiesto dall'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, e sono computati utili ai fini del diritto e della misura della pensione, così come previsto dal citato articolo 22, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è presentata la relativa domanda, purchè il versamento del contributo avvenga, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di comunicazione, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, del capitale di riscatto.

I periodi riconosciuti non sono validi, ai fini del conseguimento del requisito minimo di contribuzione richiesto per l'autorizzazione ai versamenti volontari di cui all'articolo 39, primo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Art. 8.

(Riconoscimento dei periodi di servizio posteriori al 31 dicembre 1946 per gli iscritti che abbiano ottenuto la liquidazione degli accantonamenti).

Il riconoscimento dei servizi, previsto dall'articolo 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859,

può essere chiesto, alle stesse condizioni e modalità e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, dagli iscritti al Fondo di previdenza e da coloro che abbiano cessato l'iscrizione prima dell'entrata in vigore della presente legge, purchè presentino la relativa domanda entro il termine di due anni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Per coloro che siano iscritti al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al precedente comma decorre dalla data di iscrizione al Fondo stesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

Art. 9.

(Riconoscimento dei periodi di servizio prestati posteriormente al 31 dicembre 1946 con iscrizione alla Cassa nazionale gente dell'aria per il personale cessato dal servizio nel periodo compreso fra il 1° luglio 1962 e la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 1965, n. 859).

Il riconoscimento dei servizi previsto dall'articolo 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859, può essere chiesto, alle stesse condizioni e modalità e nei limiti stabiliti dalla citata disposizione, purchè gli interessati presentino la relativa domanda entro il termine di un anno, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La pensione spettante a coloro che ottengano il riconoscimento ai sensi del precedente comma è liquidata in base alle disposizioni di cui all'articolo 49 della citata legge n. 859, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè siano osservate le condizioni previste dal primo comma dello stesso articolo.

Qualora il versamento del contributo richiesto per il riconoscimento previsto dal presente articolo sia effettuato trascorsi sei mesi dalla data in cui l'Istituto nazionale

della previdenza sociale ne ha comunicato l'importo, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il versamento sia pervenuto all'Istituto.

Per i titolari di pensione a carico del Fondo, il riconoscimento comporta la ricostituzione del trattamento in essere, osservando le stesse norme di cui al secondo e al terzo comma del presente articolo.

I periodi riconosciuti ai sensi del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

Art. 10.

(Accreditamento al Fondo dei contributi relativi ai periodi riscattati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859).

Per l'applicazione dell'articolo 45, secondo comma, e dell'articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, o dell'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 11.

(Riduzione a un anno del requisito di contribuzione richiesto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione al Fondo per gli iscritti che intraprendano attività di volo all'estero).

All'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il requisito di cinque anni di contribuzione previsto dal primo comma è ridotto ad un anno, per gli iscritti che, in relazione allo stesso rapporto di lavoro che ha dato luogo all'iscrizione, siano chiamati a svolgere attività di volo fuori del territorio nazionale con sospensione della retribuzione in Italia per almeno un anno.

Ove dall'assicurazione straniera derivi diritto a prestazioni, i contributi volontari maggiorati dell'interesse annuo del 4 per cento sono restituiti, a domanda dell'interessato o dei suoi aventi causa, all'atto della cessazione dell'iscrizione al Fondo ».

Art. 12.

(Esclusione della prosecuzione volontaria per periodi già coperti da assicurazione).

Non è consentita la prosecuzione volontaria del versamento dei contributi in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ovvero presso forme che abbiano dato luogo all'esonero dalla medesima o che siano di essa sostitutive o integrative.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica nei confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino autorizzati a continuare in forma volontaria il versamento dei contributi al Fondo, ai sensi dell'articolo 39 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

Art. 13.

(Riconoscimento dei periodi di servizio prestati con iscrizione a Fondi di previdenza aziendali).

Gli appartenenti alle categorie del personale di volo di cui all'articolo 732 del codice della navigazione che, nel periodo dal 1° gennaio 1947 al 31 luglio 1965, siano stati iscritti a Fondi di previdenza aziendali, possono ottenere il riconoscimento dei servizi prestati nel periodo medesimo alle stesse condizioni stabilite dagli articoli 45, 46 e 48 della legge 13 luglio 1965, n. 859, purchè, in relazione ai periodi da riconoscere, risultino accertati i requisiti per l'iscrizione alla Cassa nazionale della gente dell'aria, cessata ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

La domanda per ottenere il riconoscimento previsto dal precedente comma deve essere presentata entro un anno, a pena di

decadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data di iscrizione al Fondo, se successiva.

Coloro che nei periodi da riconoscere non siano stati iscritti all'assicurazione obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono versare inoltre le somme corrispondenti all'importo della riserva matematica calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione, se spettante, prevista dall'articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

I periodi riconosciuti ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono equiparati, a tutti gli effetti, ai periodi di contribuzione obbligatoria al Fondo.

Art. 14.

(Riliquidazione delle pensioni in godimento alla data di entrata in vigore della legge).

Le pensioni in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate, con decorrenza dalla data stessa, applicando l'aliquota, di cui al precedente articolo 1, relativa alla misura della pensione, sulla retribuzione pensionabile spettante all'iscritto alla data della domanda, al netto della maggiorazione liquidata a titolo di adeguamento periodico maturato ai sensi dell'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859.

La ricostituzione delle pensioni, conseguente ai riconoscimenti di cui agli articoli 3, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, è effettuata con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Art. 15.

(Adeguamento periodico delle pensioni).

La misura delle pensioni a carico del Fondo per la previdenza del personale di volo sarà variata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, quando l'indice medio annuo del costo generale della vita, cal-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colato dall'Istituto centrale di statistica, avrà subito una variazione in aumento o in diminuzione pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello rilevato per l'anno solare 1971. Il decreto dovrà indicare altresì i mezzi con i quali far fronte all'onere derivante da aumenti, in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo.

Analogamente si procederà, ogni qualvolta lo stesso indice medio avrà subito altra variazione, in diminuzione o in aumento, pari o superiore al 5 per cento rispetto a quello che ha determinato la precedente variazione.

La variazione di cui ai precedenti commi avrà decorrenza dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello cui si riferisce il numero indice che ha dato luogo alla variazione medesima.

Ogni qualvolta dovrà procedersi alla variazione della misura delle pensioni ai sensi del presente articolo, la variazione stessa sarà limitata, per le pensioni con decorrenza successiva alla data dell'ultima variazione, in relazione al rapporto tra il numero indice del costo della vita riferito all'anno solare in cui si è determinata la percentuale di variazione e quello dell'anno solare in cui è compresa la decorrenza della pensione ovvero dell'anno precedente, rispettivamente, se la suddetta decorrenza sia posteriore o anteriore al 30 giugno.

L'applicazione del presente articolo avrà decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972.

L'articolo 35 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogato.

Art. 16.

(Riscatto previdenziale dei periodi lavorativi diversi dall'attività di volo coperti da assicurazione generale obbligatoria).

Coloro che risultino iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, i loro superstiti e coloro che risultino titolari di pensione a carico del Fondo alla stessa data, possono chiedere il riconoscimento, in tutto o in parte, dei periodi lavorativi, anche se diversi dall'attività di volo, compiuti po-

steriormente al 31 dicembre 1946, in età superiore al ventesimo anno, purchè, relativamente ai periodi stessi, siano stati versati i prescritti contributi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o sia stata esercitata la facoltà di riscatto di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il riconoscimento è subordinato alla presentazione della domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, ed all'adempimento contributivo previsto dal precedente articolo 7, secondo comma.

Nel caso in cui i periodi riconosciuti, ai sensi del presente articolo, abbiano concorso alla liquidazione di una pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, il Fondo si surroga, con effetto dalla data di decorrenza della pensione posta a proprio carico, nei diritti derivanti agli interessati dal riconoscimento dei periodi oggetto di riscatto.

Valgono per il riconoscimento stesso le altre norme contenute nel citato articolo 7.

Art. 17.

(Entrata in vigore).

Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.